



DISCIPLINARE PER LA NOMINA
DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Publicato dal Referente dell'OCC dell'ODCEC di Roma il 1° marzo 2019



VISTI

- la legge 27 gennaio 2012, n. 3 *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modificazioni *“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*;
- il decreto 24 settembre 2014, n. 202 *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*;
- il *“Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’ODCEC di Roma”*, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25 maggio 2015 aggiornato nelle sedute del 19 ottobre 2015, 30 maggio 2016, 1° agosto 2016, 13 novembre 2017, 9 aprile 2018 e 7 maggio 2018

PRESO ATTO CHE

- il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- la nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo;
- il *“Gestore della crisi”* può essere composto da non più di tre componenti;
- la nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore;



IL REFERENTE DELL'ORGANISMO ADOTTA IL SEGUENTE DISCIPLINARE PER LA NOMINA DEI GESTORI DELLA CRISI

1 REQUISITI DEL GESTORE

1. Il Referente, ai sensi del *“Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma”*, individua i professionisti ai quali affidare l'incarico di Gestore tra gli iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 202/2014 e che, a seguito di autocertificazione annuale, risultano:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- d) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- e) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- f) essere in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'Ordine.

2 CRITERI DI NOMINA

1. Il Referente nomina il Gestore in composizione collegiale, composto da un professionista esperto e da un professionista che non ha mai avuto incarichi o ne abbia avuti meno degli altri.

2. Per garantire l'equa distribuzione e la rotazione degli incarichi, l'individuazione dei professionisti è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- i. anzianità di iscrizione nell'elenco dei gestori dell'OCC;
- ii. numero di Procedure affidate;
- iii. attività svolta, risultati raggiunti e professionalità dimostrata.

In casi particolarmente complessi o che richiedono particolari competenze, il Referente può derogare ai criteri di cui sopra dando adeguata motivazione nell'atto di nomina.

3. Nei casi in cui il debitore indichi nella domanda di apertura della Procedura il nominativo di uno dei Gestori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti di cui all'autocertificazione annuale, il Referente nomina l'iscritto affiancandolo ad altro professionista nominato in base ai criteri sopra indicati.